

Allegati

DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

ALLEGATO N. 1

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	al 31 dicembre 2009	al 1° gennaio 2009	
Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale - art.69, lett. b) della legge n. 833/1978: - per prestazioni terapeutiche.....	323.529,26	323.529,26	-
- Per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (ex ONPI).....	134.986,47	1.901.474,99	-1.766.488,52
- Per somme da trasferire agli Istituti di patronato e assistenza per contribuzioni.....	1.874.171,87	1.770.741,16	103.430,71
TOTALE	2.332.687,60	3.995.745,41	-1.663.057,81

DEBITI PER PRESTAZIONI

ALLEGATO N. 2

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	al 31 dicembre 2009	al 1° gennaio 2009	
-Debiti verso i pensionati.....	70.305.574,39	149.970.855,10	-79.665.280,71
-Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternità.....	100.101,74	32.655,44	67.446,30
TOTALE	70.405.676,13	150.003.510,54	-79.597.834,41

RATEI PASSIVI

ALLEGATO N. 3

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	al 31 dicembre 2009	al 1° gennaio 2009	
-Rate pens. relative a domande giacenti al 31 dicembre.....	16.954.313,00	26.086.163,00	-9.131.850,00
-Indennità di maternità.....	3.438.440,00	3.793.834,00	-355.394,00
TOTALE	20.392.753,00	29.879.997,00	-9.487.244,00

ALLEGATO N. 4

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
	Accertati nel 2009 (1)	Meno : rateo al 31.12.2008 (2)	Più: rateo al 31.12.2009 (3)	Totale (dato economico) (4)=(1-2+3)	Totale (dato economico) (5)	(6)=(4-5)
Contributo a percentuale, di cui all'art.7 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	772.934.485,63	181.099.119,58	185.737.622,65	777.572.988,70	757.958.467,69	19.614.521,01
Contributo addizionale dovuto ai sensi dell'art.12 della legge n. 233/1990.....	92.497.781,30	21.764.098,60	22.235.293,97	92.968.976,67	90.577.051,15	2.391.925,52
Contributo di risanamento, ex art. 17 della legge 160/1975, dovuto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 405/1990.....	42.459.880,86	9.907.693,35	10.194.758,02	42.746.945,53	41.794.882,38	952.063,15
Contributo per l'indennita' di maternita' - legge n.546/1987.....	3.669.066,50	892.546,41	880.739,86	3.657.259,95	3.691.319,37	-34.059,42
TOTALE	911.561.214,29	213.663.457,94	219.048.414,50	916.946.170,85	894.021.720,59	22.924.450,26

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
	(1)	(2)	(3)=(1-2)
Contributi volontari.....	4.213.125,29	4.408.128,01	-195.002,72
Proventi per divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.....	950.316,11	2.000.160,74	-1.049.844,63
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art.50, della legge n. 153/1969.....	209.373,28	93.335,79	116.037,49
Proventi connessi con l'estensione del regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro, art. 44, c. 2, legge n.289/2002...	1.249,26	11.049,91	-9.800,65
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.....	8.513.447,13	9.131.231,73	-617.784,60
TOTALE.....	13.887.511,07	15.643.906,18	-1.756.395,11

ALLEGATO N. 6

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
	Accertate nel 2009 1	Meno : rateo al 31.12.2008 2	Più: rateo al 31.12.2009 3	Totale (dato economico) 4 = 1-2+3	Totale (dato economico) 5	6= 4-5
Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende.....	20.009.734,25	1.447.447,34	2.492.746,71	21.055.033,62	5.914.996,81	15.140.036,81
Interessi di dilazione e differimento.....	164.340,81	-	-	164.340,81	135.032,48	29.308,33
Interessi per la riscossione dilazionata dei proventi di cui all'art.44, c.2 e 3 legge 289/2002.....	46,94	-	-	46,94	102,60	-55,66
Valori per azioni di surroga, ex art.14, legge n. 222/1984.....	167.974,54	-	-	167.974,54	150.735,72	17.238,82
Entrate varie.....	7.570.447,10	-	-	7.570.447,10	2.880.376,62	4.690.070,48
TOTALE.....	27.912.543,64	1.447.447,34	2.492.746,71	28.957.843,01	9.081.244,23	19.876.598,78

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO
ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

ALLEGATO N. 7

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
Copertura del minor gettito per esoneri e riduzioni contributive.....	70.283.365,65	69.277.001,40	1.006.364,25
Eccedenza contributo dello Stato per assegni familiari art. 28, comma 2, legge n. 88/1989.....	36.483.641,60	36.122.008,22	361.633,38
Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art.77 della legge n.448/1998.....	1.221.248,00	1.182.262,00	38.986,00
Copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa per il diritto alla cura e alla formazione dei bambini nati dall'1/1/2000 (congedi parentali - art. 3, legge n. 53/2000)	295.754,18	307.429,78	-11.675,60
Copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica delle norme sul cumulo tra pensioni e reddito da lavoro - art.72 legge 388/2000.....	2.257.101,00	2.184.979,00	72.122,00
TOTALE	110.541.110,43	109.073.680,40	1.467.430,03

ALLEGATO N. 8

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE '(6)=(4-5)
	Impegnate nel 2009 (1)	Meno : rateo al 31.12.2008 (2)	Più: rateo al 31.12.2009 (3)	Totale (dato economico) (4)=(1-2+3)	Totale (dato economico) (5)	
A):RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE..... a detrarre:	6.282.493.002,05	26.086.163,00	16.954.313,00	6.273.361.152,05	6.083.204.387,52	190.156.764,53
- Integrazione al trattamento minimo dell'assegno d' invalidità - Art. 1, legge n. 222/1984.....	39.533.004,14	-	-	39.533.004,14	40.511.083,66	-978.079,52
- Maggiorazione - Art.1, legge n. 140/1985 e successive modificazioni e integrazioni	52.847.102,34	-	-	52.847.102,34	60.447.510,06	-7.600.407,72
-Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione - art. 38, lett. a), legge n. 448/2001 a favore dei pensionati.....	14.746.930,29	-	-	14.746.930,29	21.900.179,89	-7.153.249,60
- Quota parte mensilità di pensione erogata post 1988 - art.37, c. 3, lett.c), legge n. 88/1989.....	2.036.420.000,00	-	-	2.036.420.000,00	1.700.790.000,00	335.630.000,00
- Maggiorazioni della pensione agli ex combattenti artt.6, leggi n.140/1985 e n. 544/1988.....	2.338.822,40	-	-	2.338.822,40	2.600.625,03	-261.802,63
- Quota parte di pensione - art. 11, legge n. 54/1982	330.965.171,00	-	-	330.965.171,00	315.254.367,00	15.710.804,00
- Rate di pensione concesse a pensionamenti anticipati.....	15.283.534,93	-	-	15.283.534,93	7.347.399,34	7.936.135,59
- Onere per maggiore perequazione rate pensione fino ad un milione - art. 11, c.5, legge n.537/1993.....	18.241.229,00	-	-	18.241.229,00	18.474.413,00	-233.184,00
- Quota parte dell'integrazione al minimo delle pensioni conseguente alla modifica dei limiti di reddito di cui all' art. 11, c. 38, legge n. 537/1993.....	9.008.614,00	-	-	9.008.614,00	9.097.990,00	-89.376,00
- Quota parte delle prestazioni pensionistiche erogate in regime di Convenzione con il Venezuela.....	202.631,00	-	-	202.631,00	188.203,00	14.428,00
-Quota parte delle prestazioni pensionistiche erogate in regime di convenzione con l'Australia.....	192.523,00	-	-	192.523,00	189.207,00	3.316,00
- Rivalutazione pensioni ai sensi dell'art. 69, c. 1, legge n. 388/2000.....	9.603.702,00	-	-	9.603.702,00	7.811.148,00	1.792.554,00
- Onere conseguente revisione normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS - art.73 legge n.388/2000.....	2.113.281,00	-	-	2.113.281,00	2.147.001,00	-33.720,00
- Onere per le modifiche dell' integrazione al trattamento minimo ai sensi dell'art.1 legge n. 385/2000.....	249.054,58	-	-	249.054,58	237.444,18	11.610,40
- Prestazione aggiuntiva a favore dei titolari di pensione al trattamento minimo - art.70, c.7, legge n.388/2000.....	38.989.928,14	-	-	38.989.928,14	42.923.085,70	-3.933.157,56
-Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione- art.38, c.9, legge n. 289/2002 a favore dei pensionati residenti all'estero.....	-	-	-	-	-	-
- Somma aggiuntiva - art.5, commi 1-4, L. 127/2007.....	258.628.507,85	-	-	258.628.507,85	271.150.121,19	-12.521.613,34
- Oneri pensionistici per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana - art. 1 comma 268, Legge 266/2005.....	-	-	-	-	-	-
- Oneri perequazione art.5, comma 6, L.127/2007 a favore dei pensionati.....	1.153.942,00	-	-	1.153.942,00	544.557,00	609.385,00
- Totalizzazione periodi assic.D.L.gs n 42/2006.....	196.670,75	-	-	196.670,75	110.408,60	86.262,15
Totale delle detrazioni.....	2.830.714.648,42	-	-	2.830.714.648,42	2.501.724.743,65	328.989.904,77
RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	3.451.778.353,63	26.086.163,00	16.954.313,00	3.442.646.503,63	3.581.479.643,87	-138.833.140,24
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N. 222/1984.....	267.622,45	-	-	267.622,45	254.067,42	13.555,03
INDENNITA' DI MATERNITA'- LEGGE N. 546/1987.....	3.876.743,38	3.793.834,00	3.438.440,00	3.521.349,38	4.235.135,50	-713.786,12
TOTALE A).....	3.455.922.719,46	29.879.997,00	20.392.753,00	3.446.435.475,46	3.585.968.846,79	-139.533.371,33
B):ONERE PREVENZIONE E CURA DELLA INVALIDITA'.....	468.688,95	-	-	468.688,95	425.900,95	42.788,00
TOTALE B).....	468.688,95	-	-	468.688,95	425.900,95	-42.788,00
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	3.456.391.408,41	29.879.997,00	20.392.753,00	3.446.904.164,41	3.586.394.747,74	-139.490.583,33

ALLEGATO N. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	2.478.961,09	2.335.937,21	143.023,88
TOTALE A).....	2.478.961,09	2.335.937,21	143.023,88
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
-Enti di patronato e assistenza sociale.....	1.874.171,87	1.770.741,16	103.430,71
-Istituto italiano di medicina sociale.....	15.911,88	18.242,76	-2.330,88
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	4.858.717,60	3.269.904,69	1.588.812,91
TOTALE B).....	6.748.801,35	5.058.888,61	1.689.912,74
TOTALE (A+B).....	9.227.762,44	7.394.825,82	1.832.936,62

ALLEGATO N. 10

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
Insussistenza di residui per contributi.....	23.547.900,73	18.283.879,89	5264020,84
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili.....	1.142.637,83	784.484,89	358152,94
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	7.317.919,00	17.992.280,14	-10674361,14
TOTALE.....	32.008.457,56	37.060.644,92	-5052187,36

PAGINA BIANCA

Appendice

Evoluzione legislativa e normativa

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'anno 2009 ha continuato ad essere interessata, oltre che dalla normativa preesistente, dal Decreto con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito la misura del reddito medio convenzionale giornaliero da applicare per il medesimo anno alle quattro fasce di reddito della tabella D allegata alla legge n. 233/1990, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal D. L.vo n. 146/1997, ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni.

Attualmente non è previsto alcun aumento delle aliquote contributive da applicare al reddito medio convenzionale poiché con l'anno 2003 è stato applicato l'ultimo aumento previsto dal Decreto legislativo n.146/1997.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno interessato la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto, all'articolo 59, comma 15, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i lavoratori autonomi pensionati di età superiore a 65 anni, la facoltà di ottenere a richiesta la riduzione del 50 per cento dell'importo del contributo previdenziale. Tale riduzione contributiva si riferisce ai contributi pensionistici e non anche a quelli dovuti per la tutela della maternità.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto:

- all'articolo 34 che, con effetto 1° gennaio 1999, gli aumenti di

perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;

- all'articolo 77, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 49, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, dovuto dagli iscritti, portandolo a € 7,49 annue e, contemporaneamente, ha diminuito gli oneri delle prestazioni per maternità a carico della Gestione.

L'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 127, dispone che: "A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della

mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata".

La richiamata Tabella A indica le somme aggiuntive stabilite dall'articolo 4, comma 1, di seguito riportate, da corrispondere ai pensionati, in presenza delle condizioni di legge. Ai lavoratori dipendenti in possesso di una anzianità contributiva fino a 15 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 262. Per anzianità contributiva da 15 a 25 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 327. Per anzianità contributiva oltre 25 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 392. Ai lavoratori dipendenti in possesso di una anzianità contributiva fino a 15 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 336. Per anzianità contributiva da 15 a 25 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 420. Per anzianità contributiva oltre 25 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 504. Ai lavoratori autonomi in possesso di una anzianità contributiva fino a 18 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 262. Per anzianità contributiva da 18 a 28 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 327. Per anzianità contributiva oltre 28 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 392. Ai lavoratori autonomi in possesso di una anzianità contributiva fino a 18 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 336. Per anzianità contributiva da 18 a 28 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 420. Per anzianità contributiva oltre 28 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 504.

Lo stesso articolo 5, al comma 2, dispone che: "Nei confronti dei

soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite".

Il comma 3, del citato articolo di legge, stabilisce che: "Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma".

L'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 127, prevede che: "La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo".

Il comma 5 dispone che: "Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli

importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289".

L'articolo 5, comma 6, stabilisce che: "Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, nella misura del 100 per cento".

Il comma 7 dispone che: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni".

L'articolo 5, comma 8, della citata legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede che: "A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti".